



Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft
Association pour la formation professionnelle en assurance
Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione

Standard minimi

per la formazione e formazione continua di
intermediarie e intermediari assicurativi
conformemente all'art. 43 LSA

del 3 maggio 2024 (aggiornamento del 13 agosto 2024)

Organizzazione di categoria:

Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione AFA
Laupenstrasse 10, CH-3008 Berna
Telefono 031 328 26 26
E-mail: info@vbv-afa.ch

© Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione AFA, 2024

Contenuto

Capitolo 1: Disposizioni generali	-1-
Art. 1 Associazioni di categoria aderenti	
Art. 2 Campo di applicazione e oggetto	
Art. 3 Elementi del sistema	
Capitolo 2: Requisiti relativi a capacità e conoscenze Profili di qualificazione di formazione e formazione continua	-3-
Art. 4 Profili di qualificazione	
Art. 5 Requisiti generali per tutti gli esami degli standard minimi	
Capitolo 3: Prova delle capacità e conoscenze a livello di formazione	-4-
Sezione 1: Esami per i profili «Tutti i rami», «Vita», «Non vita» e «Assicurazione complementare malattie»	-4-
Art. 6 Scopo e profili	
Art. 7 Svolgimento	
Art. 8 Parti d'esame e requisiti	
Art. 9 Certificati	
Art. 10 Ripetizione	
Art. 11 Registrazione	
Sezione 2: Esami per l'intermediazione con mandato di prodotto specifico	-7-
Art. 12 Scopo	
Art. 13 Rami assicurativi con mandato di prodotto specifico	
Art. 14 Svolgimento	
Art. 15 Parti d'esame e requisiti	
Art. 16 Certificati	
Art. 17 Ripetizione	
Art. 18 Registrazione	
Art. 19 Meccanismo per l'introduzione di ulteriori esami	
Sezione 3: Prova delle capacità e conoscenze nella riassicurazione	-9-
Art. 20 Responsabilità del datore di lavoro e criteri di ammissione	
Art. 21 Obblighi di prova del datore di lavoro	
Art. 22 Obblighi di prova delle intermediarie e degli intermediari riassicurativi non vincolati	

Sezione 4: Riconoscimento di esami equivalenti o di altri attestati equivalenti	-10-
Art. 23 Condizioni per il riconoscimento dell'equipollenza	
Art. 24 Attestati esteri	
Sezione 5: Contatti con la clientela a scopo formativo per il profilo «Non vita»	-12-
Art. 25 Contatti con la clientela da parte di future intermediarie e futuri intermediari assicurativi per il profilo «Non vita»	
Art. 26 Misure a tutela delle e degli stipulanti	
Art. 27 Controllo degli elementi di sistema della formazione per il profilo «Non vita» da parte dell'organizzazione di categoria	
Capitolo 4: Esami di verifica delle capacità e conoscenze a livello di formazione continua Prove della formazione continua per intermediarie e intermediari assicurativi abilitati	-14-
Art. 28 Scopo dell'esame	
Art. 29 Frequenza e svolgimento	
Art. 30 Requisiti e oggetto dell'esame	
Art. 31 Certificato	
Art. 32 Ripetizione / inosservanza	
Art. 33 Riconoscimento di prove della formazione continua equivalenti	
Capitolo 5: Organizzazione degli standard minimi	-16-
Sezione 1: La commissione d'esame	-16-
Art. 34 Composizione paritetica	
Art. 35 Compiti	
Sezione 2: Vie di ricorso	-17-
Art. 36 Istanze di ricorso	
Art. 37 Trattamento delle opposizioni	
Sezione 3: Registro di settore	-18-
Art. 38 Tenuta del registro	
Art. 39 Dati pubblici	
Art. 40 Categorie iscritte di intermediarie e intermediari assicurativi	
Art. 41 Regolamento di gestione e protezione dei dati per il registro di settore	
Sezione 4: Costi	-19-
Art. 42 Addebito di prestazioni d'esame e servizi	
Art. 43 Determinazione delle tasse	

Sezione 5: Gestione delle modifiche -19-

Art. 44 Collaborazione con la FINMA

Art. 45 Riconoscimento delle modifiche degli standard minimi

Capitolo 6: Entrata in vigore e revoca -20-

Art. 46 Entrata in vigore

Art. 47 Richiesta di revocare il riconoscimento degli standard minimi

Allegati

Allegato 1: Profili di qualificazione per gli esami nell'ambito degli standard minimi (documento separato) -21-

Allegato 2: Disposizioni transitorie per la formazione durante il periodo transitorio di due anni della LSA dall'1.1.2024 al 31.12.2025 nonché per la formazione continua a far data dall'entrata in vigore degli standard minimi -21-

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Associazioni di categoria aderenti

1 Sulla base dell'articolo 43 capoverso 2 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), l'organizzazione di settore (AFA) definisce, d'intesa con le associazioni di categoria

- a) Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), Zurigo,
- b) Federazione Svizzera degli Agenti Generali di Assicurazione (FSAGA), Berna,
- c) Swiss Insurance Brokers Association (SIBA), Basilea,
- d) Association des Courtiers en Assurances (ACA), Préverenges,
- e) curafutura - Gli assicuratori-malattia innovativi, Berna,
- f) santésuisse - Gli assicuratori-malattia svizzeri, Soletta,

gli standard minimi esposti di seguito.

2 Le associazioni menzionate all'articolo 1 capoverso 1 rappresentano

- a) i rami assicurativi attivi nel mercato svizzero;
- b) la prospettiva delle imprese di assicurazione nonché delle intermediarie e degli intermediari assicurativi;
- c) le piccole e grandi strutture operative delle intermediarie e degli intermediari assicurativi.

Art. 2 Campo di applicazione e oggetto

1 Gli standard minimi si applicano a tutte le intermediarie e gli intermediari assicurativi conformemente alla definizione di cui all'articolo 40 LSA.

2 Gli standard minimi disciplinano

- a) i requisiti posti alle intermediarie e agli intermediari assicurativi al fine di garantire l'esercizio professionale della professione e la protezione degli assicurati;
- b) i requisiti per fornire le modalità di attestazione delle competenze e delle conoscenze nell'ambito della formazione o della formazione continua;
- c) le misure a tutela delle e degli stipulanti, adottate dalle imprese di assicurazione, dalle intermediarie e dagli intermediari assicurativi e dall'organizzazione di categoria in relazione alle intermediarie e agli intermediari assicurativi che si trovano «in formazione» con il profilo «Non vita»,
- d) il controllo del rispetto degli standard minimi da parte dell'organizzazione di settore.

Art. 3 Elementi del sistema

1 Preparazione dell'esame

La preparazione dell'esame può essere fornita dalle imprese, da operatori di formazione privati oppure svolta dalla singola persona.

2 Prova delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere l'attività

- a) Le capacità e le conoscenze necessarie per l'attività di intermediazione assicurativa sono definite nei profili di qualificazione.
- b) Le capacità e le conoscenze devono essere dimostrate attraverso il superamento di un esame, che rappresenta una delle condizioni per l'abilitazione come intermediaria assicurativa o intermediario assicurativo. La commissione d'esame decide in merito al riconoscimento degli attestati equivalenti.
- c) Il diploma per il profilo «Tutti i rami» abilita all'esercizio dell'intermediazione assicurativa in tutti i rami assicurativi ad eccezione della riassicurazione. Tutti gli altri profili comportano un'abilitazione limitata come intermediaria assicurativa o intermediario assicurativo solo per determinati rami o prodotti assicurativi.
- d) Prima di intraprendere l'attività nei rami assicurativi specifici, le intermediarie e gli intermediari assicurativi con abilitazione limitata che desiderano ampliare la propria gamma di attività, devono dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze richieste dagli standard minimi sostenendo un esame.

3 Obbligo di registrazione e iscrizione nel registro di settore

- a) Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati possono esercitare la loro attività soltanto se iscritti nel registro della FINMA (art. 41 cpv. 1 LSA).
- b) Le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati devono iscriversi al registro di settore tenuto dall'organizzazione di categoria.
- c) Il registro di settore supporta le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati nell'adempimento dell'obbligo d'informare di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera c LSA che hanno nei confronti delle e degli stipulanti e serve all'organizzazione di categoria per adempiere ai propri obblighi di controllo del rispetto degli standard minimi secondo l'articolo 190a capoverso 1 OS.

4 Prova della formazione continua

Sostenendo test scritti online a cadenza biennale, le intermediarie e gli intermediari assicurativi dimostrano l'attualità delle loro capacità e conoscenze, ricertificando così la propria abilitazione. I temi chiave delle formazioni continue si focalizzano sugli aggiornamenti, in particolare in relazione a novità normative ed evoluzioni nel mercato.

Capitolo 2: Requisiti relativi a capacità e conoscenze | Profili di qualificazione di formazione e formazione continua

Art. 4 Profili di qualificazione

- 1 L'articolo 190 OS stabilisce che gli standard minimi devono comprendere i seguenti requisiti posti alle intermediarie e agli intermediari assicurativi:
 - a) capacità, segnatamente nei settori:
 1. acquisizione di clienti,
 2. consulenza alla clientela,
 3. assistenza alla clientela;
 - b) conoscenze di base del settore delle assicurazioni;
 - c) conoscenze in funzione dell'attività, segnatamente nei settori:
 1. assicurazione di cose, persone e contro i danni patrimoniali,
 2. basi legali e disposizioni normative,
 3. prodotti.
- 2 Le capacità e le conoscenze che le intermediarie e gli intermediari assicurativi devono dimostrare per la loro attività sono definite nei profili di qualificazione, i quali stabiliscono anche i requisiti di prestazione per il rispettivo esame.
- 3 I profili di qualificazione sono elencati all'allegato 1 e costituiscono parte integrante degli standard minimi.

Art. 5 Requisiti generali per tutti gli esami degli standard minimi

Per tutti gli esami degli standard minimi si applicano i requisiti elencati di seguito.

- a) **Validità dei contenuti**
Gli esami coprono le rispettive competenze operative e specialistiche del profilo di qualificazione.
- b) **Affidabilità (attendibilità)**
Gli esami sono uniformi e affidabili: diverse varianti di un esame (ad es. se vi è la scelta tra casi di studio differenti) presentano un grado di difficoltà equivalente. Per quanto riguarda gli esami pratici, la valutazione da parte di diverse esaminatrici ed esaminatori fornisce risultati equivalenti.
- c) **Capacità di distinzione**
Gli esami hanno un grado di difficoltà adeguato e permettono di distinguere le candidate e i candidati che possiedono le competenze necessarie da quelli che non le possiedono.

- d) **Svolgimento**
Le candidate e i candidati ricevono istruzioni facilmente comprensibili per i compiti d'esame, dispongono di tempo sufficiente, vengono informati sulle misure attuate in caso di comportamenti scorretti.
- e) **Compensazione degli svantaggi**
Gli esami devono essere svolti in modo da tenere conto, entro limiti ragionevoli, della compensazione degli svantaggi per le persone con disabilità al fine di garantire le pari opportunità.

Capitolo 3: Prova delle capacità e conoscenze a livello di formazione

Gli standard minimi definiscono le condizioni quadro per gli esami. La commissione d'esame emana un regolamento d'esame in via integrativa.

Sezione I: Esami per i profili «Tutti i rami», «Vita», «Non vita» e «Assicurazione complementare malattie»

Art. 6 Scopo e profili

- 1 L'esame ha lo scopo di determinare se le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare la loro attività ai sensi dell'articolo 43 LSA in combinato disposto con l'articolo 190 OS.
- 2 Al momento dell'iscrizione all'esame le candidate e i candidati possono scegliere tra quattro profili.
 - a) **Profilo «Tutti i rami»**
Esame che abilita all'offerta e alla stipula di contratti assicurativi in tutti i rami assicurativi, ad eccezione della riassicurazione.
 - b) **Profilo «Vita»**
Esame che abilita all'offerta e alla stipula di contratti assicurativi esclusivamente nel ramo dei prodotti «Vita» (esclusa l'assicurazione complementare malattie).
 - c) **Profilo «Non vita»**
Esame che abilita all'offerta e alla stipula di contratti assicurativi esclusivamente nel ramo dei prodotti «Non vita» (esclusa l'assicurazione complementare malattie).
 - d) **Profilo «Assicurazione complementare malattie»**
Esame che abilita all'offerta e alla stipula di contratti assicurativi esclusivamente nel ramo «Assicurazione complementare malattie».

- 3 I requisiti di prestazione per i profili «Tutti i rami», «Vita», «Non vita» e «Assicurazione complementare malattie» sono illustrati in dettaglio nei profili di qualificazione riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante dei presenti standard minimi.

Art. 7 Svolgimento

- 1 L'esame è organizzato dalla commissione d'esame ed è offerto nelle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano.
- 2 L'organizzazione dell'esame garantisce l'identità delle candidate e dei candidati e l'integrità dell'esame, a prescindere dal luogo in cui questo si svolge.
- 3 Lo svolgimento degli esami può essere commissionato anche a terzi.

Art. 8 Parti d'esame e requisiti

- 1 Con l'esame vengono verificate le capacità e le conoscenze richieste nel profilo di qualificazione, sia per quanto riguarda le competenze professionali sia in riferimento a quelle pratiche.

a) Prova delle competenze professionali (competenze specialistiche)

La prova delle competenze specialistiche si estende ai seguenti ambiti:

- conoscenze delle disposizioni in materia di sorveglianza e diritto in materia di contratto d'assicurazione, fondamentali per l'intermediazione assicurativa:
 - o diritto in materia di sorveglianza, con particolare riferimento agli obblighi d'informazione nei confronti delle e degli stipulanti nonché alla distinzione fra intermediarie e intermediari assicurativi vincolati e non vincolati;
 - o diritto in materia di contratto d'assicurazione, con particolare riferimento alle disposizioni rilevanti per l'attività di intermediarie e intermediari assicurativi nonché per la consulenza alle e agli stipulanti;
- conoscenze specifiche sui prodotti per il rispettivo profilo, conformemente al profilo di qualificazione.

b) Prova delle competenze pratiche (competenze operative)

Le candidate e i candidati analizzano e simulano una tipica situazione di consulenza con una o uno stipulante sulla base di un compito preparato. Partendo da tale situazione pratica, essi devono elaborare diversi compiti che richiedono in particolare di analizzare la situazione data, trarre conclusioni, definire azioni relative alla situazione e rispondere a domande riguardanti temi specifici dell'ambito assicurativo. In questo modo essi dimostrano come offrono consulenza alla clientela presso il «point of sale» nel contatto diretto tramite i canali di distribuzione classici (faccia a faccia, telefono, chat, e-mail), come formulano raccomandazioni e come aiutano a prendere una decisione.

- 2 Le risposte delle candidate e dei candidati vengono valutate automaticamente a seconda del tipo di domanda, mentre le risposte con testo libero vengono esaminate e valutate da un'esperta o un esperto.
- 3 I criteri di valutazione sono:
 - a) correttezza in termini di contenuto e accuratezza tecnica delle informazioni fornite alla clientela sui prodotti assicurativi;
 - b) comprensione e valutazione adeguate della situazione della clientela e conclusioni corrette per la scelta delle giuste soluzioni assicurative;
 - c) considerazione attiva degli obblighi d'informare e di diligenza (regole di condotta) nei confronti delle e degli stipulanti.

Art. 9 Certificati

- 1 I certificati di superamento dell'esame vengono rilasciati in forma digitale.
- 2 Il certificato attesta che le candidate e i candidati che hanno superato l'esame dell'organizzazione di categoria con il profilo
 - a) «Tutti i rami», possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare l'attività di intermediazione in tutti i rami assicurativi (eccetto la riassicurazione) con il titolo di «Intermediario/a assicurativo/a AFA, profilo Tutti i rami»;
 - b) «Vita», possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare l'attività di intermediazione nel ramo assicurativo «Vita» (compresa l'assicurazione vita qualificata), con il titolo di «Intermediario/a assicurativo/a AFA, profilo Vita»;
 - c) «Non vita», possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare l'attività di intermediazione nel ramo assicurativo «Non vita» con il titolo di «Intermediario/a assicurativo/a AFA, profilo Non vita»;
 - d) «Assicurazione complementare malattie», possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare l'attività di intermediazione nel ramo assicurativo delle assicurazioni complementari malattie con il titolo di «Intermediario/a assicurativo/a AFA, profilo «Assicurazione complementare malattie».

Art. 10 Ripetizione

In caso di mancato superamento, l'esame può essere ripetuto. Informazioni più precise sono contenute nel regolamento d'esame emanato dalla commissione d'esame.

Art. 11 Registrazione

- 1 La registrazione presso la FINMA per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in qualità di intermediaria assicurativa non vincolata o di intermediario assicurativo non vincolato può essere richiesta alla FINMA stessa dopo il superamento dell'esame, indicando rispettivamente il certificato conseguito con l'esame secondo l'articolo 9 capoverso 2 (art. 41 cpv. 1 LSA).

- 2 Per le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati, l'iscrizione nel registro di settore dell'organizzazione di categoria avviene automaticamente al superamento dell'esame. Ai fini dell'iscrizione nel registro di settore, il certificato elettronico generato nella banca dati dell'esame viene confermato automaticamente.

Sezione 2: Esami per l'intermediazione con mandato di prodotto specifico

Art. 12 Scopo

L'esame ha lo scopo di determinare se le candidate e i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare la loro attività ai sensi dell'articolo 190 OS e se soddisfano i requisiti del profilo di qualificazione per uno dei rami assicurativi elencati all'articolo 13. Il superamento dell'esame è uno dei requisiti per la registrazione come intermediaria assicurativa non vincolata o intermediario assicurativo non vincolato con mandato di prodotto specifico ovvero per l'attività di intermediaria assicurativa vincolata o intermediario assicurativo vincolato con mandato di prodotto specifico.

Art. 13 Rami assicurativi con mandato di prodotto specifico

- 1 Gli esami per l'intermediazione assicurativa con mandato di prodotto specifico possono essere sostenuti nei seguenti rami assicurativi:
- a) assicurazioni veicoli a motore,
 - b) assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali.
- 2 Il rispettivo esame rappresenta un requisito di abilitazione soltanto per il ramo assicurativo o il mandato di prodotto specifico oggetto d'esame.

Art. 14 Svolgimento

- 1 L'esame è organizzato dalla commissione d'esame ed è offerto nelle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano.
- 2 L'organizzazione dell'esame garantisce l'identità delle candidate e dei candidati e l'integrità dell'esame, a prescindere dal luogo in cui questo si svolge.
- 3 Lo svolgimento degli esami può essere commissionato anche a terzi.

Art. 15 Parti d'esame e requisiti

Con l'esame vengono verificate le capacità e le conoscenze richieste nel profilo di qualificazione, sia per quanto riguarda le competenze professionali sia in riferimento a quelle pratiche.

a) Prova delle competenze professionali (competenze specialistiche)

La prova delle competenze professionali si svolge in conformità all'articolo 190 capoverso 2 lettera c) OS, con le dovute modifiche per l'attività di intermediazione limitata allo specifico prodotto (assicurazioni veicoli a motore o assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali) e si estende ai seguenti ambiti:

- conoscenze delle disposizioni in materia di sorveglianza e diritto in materia di contratto d'assicurazione, fondamentali per l'intermediazione assicurativa:
 - o diritto in materia di sorveglianza, con particolare riferimento agli obblighi d'informazione nei confronti delle e degli stipulanti nonché alla distinzione fra intermediarie e intermediari assicurativi vincolati e non vincolati;
 - o diritto in materia di contratto d'assicurazione, con particolare riferimento alle disposizioni rilevanti per l'attività di intermediazione e intermediari assicurativi nonché per la consulenza alle e agli stipulanti;
 - conoscenze specifiche del prodotto del rispettivo ramo assicurativo o prodotto assicurativo secondo il profilo di qualificazione:
 - o assicurazioni veicoli a motore,
 - o assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali.
- b) Prova delle competenze pratiche (competenze operative), in particolare la considerazione attiva degli obblighi d'informare e di diligenza (regole di condotta) nei confronti delle e degli stipulanti.

Art. 16 Certificati

- 1 I certificati di superamento dell'esame vengono rilasciati dall'organizzazione di categoria in forma digitale.
- 2 Il certificato attesta che le candidate e i candidati che hanno superato l'esame dell'organizzazione di settore possiedono le capacità e le conoscenze per esercitare l'intermediazione assicurativa con mandato di prodotto specifico, con l'indicazione aggiuntiva del ramo assicurativo oggetto d'esame.

Art. 17 Ripetizione

In caso di mancato superamento, l'esame può essere ripetuto. Informazioni più precise sono contenute nel regolamento d'esame emanato dalla commissione d'esame.

Art. 18 Registrazione

- 1 La registrazione presso la FINMA per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in qualità di intermediaria assicurativa non vincolata o di intermediario assicurativo non vincolato può essere richiesta alla FINMA stessa dopo il superamento dell'esame, indicando rispettivamente il certificato secondo l'articolo 15 capoverso 3 (art. 41 cpv. 1 LSA).
- 2 Per le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati, l'iscrizione nel registro di settore dell'organizzazione di categoria avviene in modo automatico al superamento dell'esame, indicando rispettivamente il certificato come da articolo 15 capoverso 3. Ai fini dell'iscrizione nel registro di settore, il certificato elettronico generato nella banca dati dell'esame secondo l'articolo 9 capoverso 2 viene confermato automaticamente.

Art. 19 Meccanismo per l'introduzione di ulteriori esami

- 1 Le imprese di assicurazione e le intermediarie e gli intermediari assicurativi possono richiedere alla commissione d'esame gli esami relativi ad altri rami assicurativi per i quali è consentita l'intermediazione con mandato di prodotto specifico. In una prima fase, per tali richieste si raccoglie la presa di posizione dell'associazione di categoria richiedente (di cui all'art. 1) in merito all'interesse sovraordinato.
- 2 Successivamente è necessario determinare i campi di attività del profilo di qualificazione e i gruppi di persone coinvolti. D'intesa con le associazioni di categoria (di cui all'art. 1), vanno elaborati i criteri e definiti i requisiti per la prova specifica delle capacità e delle conoscenze.
- 3 I nuovi esami, in quanto modifiche degli standard minimi, necessitano del riconoscimento della FINMA.

Sezione 3: Prova delle capacità e conoscenze nella riassicurazione

Considerazioni preliminari

a) Minore esigenza di protezione

Per la prova delle necessarie capacità e conoscenze ai sensi dell'articolo 43 LSA da parte delle intermediarie e degli intermediari riassicurativi vigono condizioni specifiche, poiché in questo caso l'offerta e la consulenza comportano invariabilmente un raffronto tra due operatori del mercato professionali ed esperti. Il cliente istituzionale della riassicurazione, vale a dire l'impresa di assicurazione diretta, è dotato di una gestione dei rischi professionale ed è in grado di valutare le specificità del contratto di riassicurazione. La clientela della riassicurazione presenta dunque una minore esigenza di protezione.

b) Modalità di qualificazione specifiche e attività

Le intermediarie e gli intermediari riassicurativi provengono da una serie di settori tecnici specifici che richiedono ognuno competenze professionali diverse. Fungono da consulenti per le imprese di assicurazione per l'articolazione e il collocamento di programmi di riassicurazione specifici, propongono contratti riassicurativi e/o offrono coperture riassicurative. Di norma allestiscono prodotti assicurativi concepiti appositamente su misura del cliente specifico.

Art. 20 Responsabilità del datore di lavoro e criteri richiesti

- 1 Alla luce delle peculiarità del mercato riassicurativo, spetta al datore di lavoro dell'intermediaria riassicurativa o dell'intermediario riassicurativo (vale a dire, ad es., l'impresa che intermedia riassicurazioni oppure l'impresa di riassicurazione) stabilire i requisiti di formazione e formazione continua per le varie funzioni coinvolte nell'intermediazione di contratti riassicurativi.

- 2 Sulla base dell'articolo 190 OS il datore di lavoro è tenuto a definire i requisiti professionali necessari per lo specifico settore, le conoscenze di base della riassicurazione, dell'assistenza alla clientela, del contesto normativo e, se del caso, i requisiti imprenditoriali specifici.

Art. 21 Obblighi di prova del datore di lavoro

I datori di lavoro delle intermediarie e degli intermediari riassicurativi adempiono i seguenti obblighi di prova per quanto attiene la formazione e la formazione continua:

- a) documentano i requisiti posti alla formazione e alla formazione continua delle intermediarie e degli intermediari riassicurativi da loro impiegati in una determinata funzione;
- b) verificano l'adempimento dei requisiti di formazione e formazione continua da parte di coloro che rivestono le funzioni e lo documentano in maniera verificabile da terzi.

Art. 22 Obblighi di prova delle intermediarie e degli intermediari riassicurativi non vincolati

A titolo di prova della formazione richiesta, le intermediarie e gli intermediari riassicurativi non vincolati che esercitano un'attività lucrativa dipendente, allegano alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 41 LSA in combinato disposto con l'articolo 184 OS una conferma del datore di lavoro che attesta il loro adempimento ai requisiti da questi definiti.

Sezione 4: Riconoscimento di esami equivalenti o di altri attestati equivalenti

Art. 23 Condizioni per il riconoscimento dell'equipollenza

Su richiesta, la commissione d'esame può riconoscere altri esami come equivalenti agli esami elencati nel capitolo 3, sezioni 1 e 2. Ai fini del riconoscimento dell'equipollenza devono essere soddisfatte le condizioni esposte di seguito.

1 Condizioni istituzionali

- a) Un'associazione professionale o di categoria riconosciuta dal diritto in materia di formazione funge da organo responsabile dell'esame;
- b) l'organo responsabile dell'esame è direttamente coinvolto nella pratica professionale e nel mercato del lavoro;
- c) in linea di principio è possibile riconoscere soltanto titoli della formazione professionale di base (certificato federale di formazione pratica o attestato federale di capacità) oppure della formazione professionale superiore (esame professionale, esame professionale superiore, ciclo di formazione di una scuola specializzata superiore), così come disciplinate dalla legge sulla formazione professionale.
- d) L'esame delle necessarie capacità e conoscenze deve essere parte integrante della procedura di qualificazione per tali titoli;
- e) l'esame si basa su un profilo professionale specificato all'allegato 1;

- f) un regolamento d'esame disciplina tanto le condizioni di ammissione quanto lo svolgimento dell'esame;
- g) la via di ricorso (opposizioni e ricorsi) e la procedura da seguire sono definite.

2 **Condizioni relative alla forma e al contenuto dell'esame**

Le informazioni relative all'esame devono inoltre dimostrare che le capacità e le conoscenze richieste dal profilo di qualificazione degli standard minimi per un esame sono attestate anche dall'esame per il quale si richiede l'equipollenza. A tal fine, i richiedenti presentano alla commissione d'esame la seguente documentazione:

- a) il modo in cui vengono dimostrate le competenze professionali e pratiche;
- b) un profilo di qualificazione specifico per l'esame presentato per l'equipollenza;
- c) un modello d'esame.

3 **Riconoscimento e attestazione**

Le condizioni per il riconoscimento dell'equipollenza di un esame alternativo sono soddisfatte se la commissione d'esame certifica le condizioni di cui all'articolo 23 capoversi 1 e 2. La commissione d'esame rilascia alla o al richiedente un'attestazione della durata di tre anni. Alla scadenza di tale periodo, la commissione d'esame convalida il rispetto delle condizioni di riconoscimento ai sensi dell'articolo 23 capoversi 1 e 2. In caso di reclami, la commissione d'esame è autorizzata a richiedere in qualsiasi momento l'attuazione di miglioramenti.

4 **Procedura, documentazione, costi**

La commissione d'esame emana indicazioni più dettagliate sulla procedura di riconoscimento e sui criteri per la documentazione. L'AFA può addebitare alla o al richiedente i costi derivanti dalla procedura per coprire le spese.

Art. 24 Attestati esteri

- 1 Qualsiasi titolare di attestati esteri che desideri la registrazione in Svizzera per l'attività quale intermediaria assicurativa o intermediario assicurativo deve dimostrare di possedere le necessarie capacità e conoscenze sostenendo un esame prescritto nei presenti standard minimi o un esame riconosciuto come equivalente in Svizzera.
- 2 Ciò vale con la riserva che la Confederazione non adotti disposizioni derogatorie sulla base di un diritto sovraordinato nel quadro di trattati internazionali.

Sezione 5: Contatti con la clientela a scopo formativo per il profilo «Non vita»

Art. 25 Contatti con la clientela da parte di future intermediarie e futuri intermediari assicurativi per il profilo «Non vita»

Nell'ottica di una formazione orientata alla prassi le intermediarie e gli intermediari assicurativi con profilo «Non vita» possono stabilire in modo autonomo contatti con la clientela, purché soddisfino cumulativamente le condizioni illustrate di seguito a tutela degli assicurati.

1 **Requisiti del datore di lavoro**

L'attività si svolge presso un'impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza o presso un'intermediaria assicurativa o un intermediario assicurativo sottoposti a vigilanza.

2 **Utilizzo una tantum dello status**

Lo status «in formazione» può essere utilizzato una sola volta per persona.

3 **Limiti di tempo**

Le intermediarie e gli intermediari assicurativi in formazione con profilo «Non vita» vengono iscritti nello specifico registro di cui all'articolo 11 per un periodo massimo di 24 mesi, a partire dalla data di inizio del contratto. Entro questo periodo di tempo massimo occorre superare definitivamente l'esame di abilitazione.

Art. 26 Misure a tutela delle e degli stipulanti

Le imprese di assicurazione nonché le intermediarie e gli intermediari assicurativi formatori fanno in modo che le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi con profilo «Non vita» dispongano delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere la loro attività nell'ambito dei contatti non accompagnati con la clientela e che la tutela delle e degli stipulanti sia garantita, adottando le misure esposte di seguito durante la fase di formazione.

a) **Iscrizione nel registro**

Controllano che le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi con profilo «Non vita» si iscrivano al registro di settore entro 14 giorni dall'inizio del contratto attraverso un'interfaccia digitale. Le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi non vincolati devono presentare una richiesta di registrazione alla FINMA. Le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi vengono iscritti nel registro della FINMA (se operano come non vincolati) ovvero nel registro di settore (se operano come vincolati) con l'aggiunta «in formazione».

b) **Dichiarazione di responsabilità**

Rispondono per le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi con profilo «Non vita» e informano le e gli stipulanti in merito a questa

assunzione della responsabilità civile e contrattuale attraverso la scheda informativa ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera d LSA.

- c) **Formazione strutturata**
Formano le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi con profilo «Non vita» sulle tematiche assicurative (campi delle competenze specialistiche e operative) in cui devono svolgere incarichi pratici.
- d) **Verifiche tecniche interne di selezione**
Permettono di svolgere gli incarichi non accompagnati con la clientela soltanto alle future e ai futuri intermediari assicurativi con profilo «Non vita» che nelle verifiche interne su temi specialistici rilevanti per l'attività (c.d. «verifiche tecniche»), svolte sotto forma di esami scritti, dimostrano di disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per gli incarichi. Le verifiche tecniche devono essere conservate per scopi di sorveglianza fino al superamento dell'esame di abilitazione.

Art. 27 Controllo degli elementi di sistema della formazione per il profilo «Non vita» da parte dell'organizzazione di categoria

L'organizzazione di categoria controlla l'implementazione e il rispetto degli elementi di sistema per la garanzia della qualità della formazione delle intermediarie e degli intermediari con profilo «Non vita» da parte delle imprese di assicurazione e delle intermediarie e degli intermediari assicurativi formatori adottando le misure esposte di seguito.

- a) **Certificazione della formazione e delle verifiche tecniche interne**
Le imprese e le intermediarie e gli intermediari assicurativi formatori dimostrano, mediante documentazione, di disporre di un programma di formazione strutturato per il profilo «Non vita» con verifiche tecniche interne obbligatorie ai sensi dell'articolo 26 lettera d per le future e i futuri intermediari assicurativi. L'organizzazione di settore certifica il piano interno di formazione ed esame dell'impresa di assicurazione o delle intermediarie e degli intermediari assicurativi formatori per il profilo «Non vita» (inizialmente, e prima che le imprese inizino a reclutare intermediarie e intermediari assicurativi «in formazione»). La certificazione ha una validità massima di sei anni.
- b) **Ricertificazione della formazione e delle verifiche tecniche interne per il profilo «Non vita»**
Per mantenere valida la certificazione, al massimo sei anni dopo la prima certificazione nonché dopo l'ultima ricertificazione, l'organizzazione di categoria deve procedere alla ricertificazione. Le imprese di assicurazione e le intermediarie e gli intermediari assicurativi formatori devono pianificarla in modo tale da consentire il rinnovo puntuale della certificazione. In assenza di una certificazione valida, non è possibile svolgere le misure di cui all'articolo 26 lettere c e d.
- c) **Registrazione**
L'organizzazione di settore garantisce l'iscrizione nel registro di settore delle future intermediarie e dei futuri intermediari assicurativi con profilo «Non vita» attraverso un'interfaccia digitale. Le imprese di assicurazione

e le intermediarie e gli intermediari assicurativi formatori sono responsabili dell'iscrizione nel registro di settore tramite l'interfaccia digitale alla data di inizio del contratto. Le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi non vincolati con profilo «Non vita» devono presentare richiesta di registrazione alla FINMA.

d) **Verifica dei termini per la formazione**

L'organizzazione di categoria stabilisce automaticamente, tramite l'iscrizione nel registro, se il termine massimo indicato nell'articolo 25 capoverso 4 per il superamento dell'esame da parte delle intermediarie e degli intermediari assicurativi con profilo «Non vita» è rispettato.

e) **Cancellazione delle registrazioni scadute**

Coloro che non superano l'esame entro il termine massimo stabilito all'articolo 25 capoverso 4, non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 43 capoverso 1 LSA. L'iscrizione nel registro dell'intermediaria assicurativa o dell'intermediario assicurativo in formazione con profilo «Non vita» viene cancellata dall'organizzazione di categoria.

f) **Proroga**

La proroga del termine deve essere richiesta per iscritto alla commissione d'esame. I possibili motivi alla base di tale richiesta sono definiti d'intesa con la FINMA ed elencati nel regolamento d'esame.

Capitolo 4: Esami di verifica delle capacità e conoscenze a livello di formazione continua | Prove della formazione continua per intermediarie e intermediari assicurativi abilitati

Art. 28 Scopo dell'esame

Fornendo una prova della loro formazione continua, le intermediarie e gli intermediari assicurativi abilitati dimostrano che le loro capacità e conoscenze soddisfano i requisiti attuali per la loro attività. Su questa base la loro abilitazione viene ricertificata.

Art. 29 Frequenza e svolgimento

- 1 Le intermediarie e gli intermediari assicurativi che ottengono ora l'abilitazione in conformità al capitolo 3 dei presenti standard minimi (ad eccezione della sezione 4: Contatti con la clientela a scopo formativo) ricevono la richiesta di una prova della formazione continua per la prima volta due anni dopo la data di superamento del loro esame.
- 2 Le intermediarie e gli intermediari assicurativi che hanno già prodotto una prova della loro formazione continua ricevono la richiesta di una prova della formazione continua ogni due anni dopo l'ultima prova della formazione continua conclusa con successo. Per determinare la data di presentazione della

prova della formazione continua fa stato la data dell'ultima prova della formazione continua.

Per motivi amministrativi, è concesso un margine di tre mesi rispetto alla data fissata per l'esame.

- 3 Le prove della formazione continua vengono organizzate dalla commissione d'esame e sono offerte nelle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano. Si tengono a distanza sotto forma di esame online. Mediante il proctoring si garantisce che gli esami avvengano senza scorrettezze.
- 4 Lo svolgimento può essere commissionato anche a terzi.

Art. 30 Requisiti e oggetto d'esame

- 1 Oggetto delle prove della formazione continua è il mantenimento e l'aggiornamento delle capacità e delle conoscenze necessarie per l'attività di intermediazione. Di particolare rilievo sono
 - a) i cambiamenti delle regolamentazioni da parte del legislatore e della FINMA;
 - b) i cambiamenti delle basi giuridiche e delle ordinanze che riguardano i rispettivi rami assicurativi;
 - c) le innovazioni nel mercato, nei prodotti o nei canali di vendita.
- 2 I compiti d'esame vengono assegnati dalla commissione d'esame, d'intesa con i comitati di esperti delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1.

Art. 31 Certificato

- 1 Una volta superata la prova della formazione continua, l'organizzazione di categoria allestisce un certificato digitale nella banca dati dell'esame.
- 2 Per le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati, il certificato generato nella banca dati dell'esame nel registro di settore dell'organizzazione di categoria attiva la ricertificazione automatica.

Art. 32 Ripetizione / inosservanza

- 1 Chi non supera l'esame può ripeterlo entro un anno. Informazioni più precise sono contenute nel regolamento d'esame emanato dalla commissione d'esame.
- 2 Se la prova della formazione continua non viene fornita entro tre anni dalla prima abilitazione o dall'ultima prova della formazione continua, si ritiene che l'intermediaria assicurativa o l'intermediario assicurativo non abbia adempiuto il proprio obbligo di formazione continua di cui all'articolo 43 capoverso 1 LSA.
- 3 Ai sensi dell'articolo 190a capoverso 3 OS l'organizzazione di categoria deve segnalare alla FINMA se l'intermediaria assicurativa o l'intermediario assicurativo non adempie o non adempie più l'obbligo di formazione continua sancito dall'articolo 43 capoverso 1 LSA.

Art. 33 Riconoscimento di prove della formazione continua equivalenti

La commissione d'esame tiene un elenco di titoli di studio che possono essere riconosciuti come equivalenti per la prova della formazione continua entro un periodo di due anni dalla data dell'ultima prova della formazione continua (superata).

Capitolo 5: Organizzazione degli standard minimi

Sezione 1: La commissione d'esame

La commissione d'esame è responsabile della progettazione, dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami per la formazione e la formazione continua nonché della valutazione dell'equipollenza di esami o di prove della formazione continua alternativi.

Art. 34 Composizione paritetica

- 1 La commissione d'esame è composta da sette persone.
- 2 La commissione d'esame è eletta dal Consiglio di amministrazione AFA. Le associazioni di categoria hanno il diritto di proporre i propri rappresentanti.
- 3 Per tenere conto delle esigenze specifiche delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati o non vincolati o dei singoli rami assicurativi, il lavoro può essere svolto all'interno di comitati di esperti.
- 4 La commissione d'esame si costituisce autonomamente; la o il presidente viene invece designata/o dal Consiglio di amministrazione AFA.

Art. 35 Compiti

La commissione d'esame

- a) emana il regolamento d'esame ed eventuali altri documenti relativi all'attuazione;
- b) programma e organizza gli esami e le prove della formazione continua previsti dagli standard minimi;
- c) verifica regolarmente i profili di qualificazione degli standard minimi per garantire che siano attuali e apporta gli adeguamenti necessari conformemente alle modifiche delle norme giuridiche, alla tutela della clientela, alle esigenze del settore e del mercato del lavoro;
- d) definisce e aggiorna i contenuti degli esami e delle prove della formazione continua;
- e) evade le richieste e i reclami delle candidate e dei candidati;
- f) valuta l'equipollenza di esami e prove della formazione continua e decide in merito al loro riconoscimento;
- g) riferisce al Consiglio di amministrazione dell'organizzazione di categoria in merito alla sua attività;

- h) è l'interlocutore della FINMA per questioni di convalida e garanzia della qualità relative agli esami e alle prove della formazione continua previsti dagli standard minimi.

Sezione 2: Vie di ricorso

Art. 36 Istanze di ricorso

- 1 L'organizzazione di categoria nomina una commissione per le opposizioni, i cui membri non possono far parte contemporaneamente della commissione d'esame.
- 2 Se un'opposizione viene respinta dalla commissione per le opposizioni, la o il richiedente può adire le vie legali ordinarie.
- 3 Nel caso di offerenti di esami riconosciuti come equivalenti, l'organizzazione di categoria ne accredita la commissione per le opposizioni.

Art. 37 Trattamento delle opposizioni

- 1 La commissione per le opposizioni è responsabile delle opposizioni alle decisioni della commissione d'esame per quanto riguarda
 - a) l'ammissione agli esami;
 - b) il riconoscimento di esami alternativi rispetto alle prove di formazione e formazione continua;
 - c) il superamento degli esami e/o delle prove di formazione continua.
- 2 Le opposizioni devono essere presentate per iscritto (per posta o per e-mail) alla commissione per le opposizioni entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione della commissione d'esame. La decisione della commissione d'esame contiene un'indicazione scritta dei rimedi giuridici. Le opposizioni devono contenere le richieste dell'opponente e le sue concrete motivazioni.
- 3 In merito alle opposizioni decide la commissione per le opposizioni. In caso di opposizioni respinte, è possibile far valere le spese processuali.
- 4 Le disposizioni di cui ai capoversi da 1 a 3 del presente articolo si applicano per analogia agli offerenti di esami riconosciuti come equivalenti. L'organizzazione di categoria degli standard minimi ne accredita la commissione per le opposizioni.

Sezione 3: Registro di settore

Art. 38 Tenuta del registro

Su mandato delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, l'organizzazione di categoria gestisce il registro di settore delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati. Il registro serve contemporaneamente come attuazione pratica dell'articolo 190a capoverso 1 OS.

Art. 39 Dati pubblici

Ai fini della consultazione elettronica delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati da parte di terzi (ad es. le e gli stipulanti), sono resi pubblici i seguenti dati del registro di settore:

- cognome, nome;
- status «intermediaria assicurativa vincolata o intermediario assicurativo vincolato»;
- status «in formazione» (se pertinente);
- tipo di abilitazione attuale (profili «Tutti i rami», «Vita», «Non vita», «Assicurazione complementare malattie» oppure intermediazione con mandato di prodotto specifico);
- datore di lavoro attuale.

Art. 40 Categorie iscritte di intermediarie e intermediari assicurativi

Nel registro di settore sono presenti le seguenti categorie di intermediarie e intermediari assicurativi vincolati:

- a) future intermediarie e futuri intermediari assicurativi in formazione per il profilo «Non vita»;
- b) intermediarie e intermediari assicurativi abilitati che hanno superato uno dei seguenti esami (o un esame equivalente riconosciuto dalla commissione d'esame) e sono in possesso di una prova della formazione continua attuale:
 - intermediazione con profilo «Tutti i rami» (eccetto riassicurazione);
 - intermediazione con profilo «Vita»;
 - intermediazione con profilo «Non vita»;
 - intermediazione con profilo «Assicurazione complementare malattie»;
 - intermediazione con mandato di prodotto specifico assicurazione veicoli a motore;
 - intermediazione con mandato di prodotto specifico assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali.

Art. 41 Regolamento di gestione e protezione dei dati per il registro di settore

L'organizzazione di categoria emana un regolamento separato di gestione e protezione dei dati per la gestione del registro di settore. Il regolamento disciplina gli obblighi d'informazione nei confronti delle intermediarie e degli intermediari assicurativi ai sensi dell'articolo 19 della legge sulla protezione dei dati nonché la raccolta e l'utilizzo dei dati personali.

Sezione 4: Costi

Art. 42 Addebito di prestazioni d'esame e servizi

I costi sostenuti dall'organizzazione di categoria per le prestazioni relative all'esame e per i servizi connessi nonché per ulteriori servizi obbligatori legati all'attuazione e al controllo del rispetto degli standard minimi sono addebitati alle persone che li hanno generati.

Art. 43 Determinazione delle tasse

Il Consiglio di amministrazione dell'organizzazione di categoria stabilisce il quadro delle tasse per le prestazioni che rientrano negli standard minimi, tenendo conto del principio di equivalenza e copertura delle spese.

Sezione 5: Gestione delle modifiche

Art. 44 Collaborazione con la FINMA

Per l'efficace introduzione e il mantenimento di questi standard minimi sono necessari lo scambio e la collaborazione regolari tra la FINMA e l'organizzazione di categoria. Ciò avviene nella forma adeguata e previa consultazione.

Art. 45 Riconoscimento delle modifiche degli standard minimi

- 1 L'organizzazione di categoria ha l'obbligo di sottoporre alla FINMA tutte le modifiche degli standard minimi ai fini del riconoscimento, e in particolare le modifiche:
 - a) del campo di applicazione e dell'oggetto di cui all'articolo 2;
 - b) dei requisiti di prestazione per i profili di qualificazione (cap. 2) e per gli esami (cap. 3 e 4);
 - c) dell'organizzazione degli standard minimi di cui al capitolo 5.
- 2 Tutte le modifiche degli standard minimi entrano in vigore solo dopo il riconoscimento della FINMA.

Capitolo 6: Entrata in vigore e revoca

Art. 46 Entrata in vigore

Gli standard minimi per la formazione e la formazione continua delle intermediarie e degli intermediari assicurativi entrano in vigore il 1. ottobre 2024. Da questa data inizia il periodo transitorio di due anni per la formazione continua in conformità all'articolo 216c capoverso 7 OS.

Art. 47 Richiesta di revocare il riconoscimento degli standard minimi

- 1 L'organizzazione di settore può chiedere alla FINMA di revocare il riconoscimento dei presenti standard minimi (come autodisciplina riconosciuta ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LFINMA).
- 2 Il termine di disdetta ordinaria è di 24 mesi a partire dalla data di presentazione della richiesta.
- 3 Successivamente alla revoca del riconoscimento degli standard minimi, l'organizzazione di categoria chiarisce con la FINMA le modalità con le quali le imprese di assicurazione e le intermediarie e gli intermediari assicurativi stabiliranno in futuro gli standard minimi specifici del settore per la formazione e la formazione continua in conformità all'articolo 43 capoverso 2 LSA.

Allegato 1: Profili di qualificazione per gli esami nell'ambito degli standard minimi (stato al 3 maggio 2024)
Vedere il documento separato

A.1.1 Profili di qualificazione «Tutti i rami» e altri profili

A.1.1.1 Profilo di qualificazione intermedia/ia/o assicurativa/o AFA, («Tutti i rami», eccetto riassicurazione)

A.1.1.2 Profilo di qualificazione «Vita»

A.1.1.3 Profilo di qualificazione «Non vita»

A.1.1.4 Profilo di qualificazione «Assicurazione complementare malattie»

A.1.2 Profilo di qualificazione delle intermediarie e degli intermediari assicurativi con mandato di prodotto specifico

A.1.2.1 Profilo di qualificazione delle intermediarie e degli intermediari assicurativi con mandato di prodotto specifico: assicurazioni veicoli a motore

A.1.2.2 Profilo di qualificazione delle intermediarie e degli intermediari assicurativi con mandato di prodotto specifico: assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali

Allegato 2: Disposizioni transitorie per la formazione durante il periodo transitorio di due anni della LSA dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 nonché per la formazione continua dall'entrata in vigore degli standard minimi

A.2.1 Esami durante il periodo transitorio secondo l'attuale regolamento d'esame FINMA (datato 23 novembre 2012)

1 Entro il periodo transitorio stabilito dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 90a capoverso 4 LSA, le intermediarie e gli intermediari assicurativi possono sostenere l'esame di intermedia/ia/o assicurativa/o AFA sulla base del regolamento d'esame emanato dalla FINMA il 23 novembre 2012.

2 Gli esami in conformità al regolamento d'esame del 23 novembre 2012 verranno accettati fino al 30 luglio 2025. A partire dal 1° agosto 2025, le persone che si iscriveranno all'esame per intermedia/ia/o assicurativa/o AFA potranno sostenerlo sulla base dei nuovi standard minimi.

A.2.2 Esami per le collaboratrici e i collaboratori del Servizio interno

1 Le persone appartenenti a questo gruppo target svolgevano, già prima del 31 dicembre 2023, una funzione del Servizio interno che rientra nell'attività di intermediazione (ai sensi dell'art. 182a OS) e quindi negli standard minimi per la formazione e la formazione continua.

- 2 In alternativa all'esame regolare per intermediaria/o assicurativa/o AFA, queste persone hanno la possibilità durante il termine transitorio di beneficiare di disposizioni transitorie per la formazione. La possibilità è aperta alle intermediarie e agli intermediari vincolati e non vincolati per le categorie specificate al capoverso A.2.2.4.
- 3 Gli esami per attuali collaboratrici e collaboratori del Servizio interno possono essere sostenuti nei tre profili degli standard minimi: «Tutti i rami», «Vita» e «Non vita».
- 4 Le imprese di assicurazione e le intermediarie e gli intermediari assicurativi devono registrare il personale che intende avvalersi delle disposizioni transitorie per la formazione in una lista/banca dati tenuta dall'AFA in base ai criteri esposti di seguito e fare in modo che tale personale assolva puntualmente le formazioni specifiche richieste:

a) Categoria A - Qualifica professionale

Vi rientrano le persone in possesso di una qualifica professionale riconosciuta dalla FINMA come requisito professionale sufficiente. Queste persone possono richiedere l'iscrizione nel registro della FINMA o in CICERO con il profilo desiderato, senza sostenere l'esame.

Per il profilo «Non vita» la FINMA riconosce come equivalenti anche i seguenti titoli della formazione professionale di base:

- apprendistato di commercio AFC nel settore privato o in quello dell'assicurazione malattie/delle assicurazioni sociali;
- Young Insurance Professional AFA e/o assistente assicurativa/o AFA (designazione precedente).

b) Categoria B - Persone con esperienza professionale rilevante

Le persone che hanno svolto per almeno tre anni come professione principale un'attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell'articolo 182a OS presso la stessa impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza o presso la stessa intermediaria assicurativa o lo stesso intermediario assicurativo sottoposti a vigilanza sono dispensati dalla parte orale dell'esame. Di conseguenza, sostengono soltanto la parte scritta dell'esame, che si tiene online e che può essere sostenuta dopo l'entrata in vigore degli standard minimi per i profili «Tutti i rami», «Vita» e «Non vita».

c) Categoria C - Altri

Le persone che non dispongono di alcuna prova di esperienza professionale rilevante (categoria B) né di una qualifica professionale riconosciuta (categoria A) devono sostenere l'esame regolare per intermediaria/o assicurativa/o AFA. Ciò vuol dire:

- profili «Tutti i rami» e «Vita»: esame regolare per intermediaria/o assicurativa/o AFA;

- profilo «Non vita»: le persone con profilo «Non vita» sostengono un esame specifico in cui la parte scritta (analogamente alla categoria B) è integrata con l'analisi aggiuntiva di un caso e con mini casi relativi al ramo «Non vita». L'esame si svolge online.
- 5 Sono escluse le persone che hanno già sostenuto tre volte l'esame regolare per intermediaria/o assicurativa/o AFA riportando un esito negativo.
- 6 Gli esami indicati al capoverso A.2.2. possono essere sostenuti previo riconoscimento degli standard minimi entro la scadenza del termine transitorio di legge del 31 dicembre 2025.

A.2.3 Trasferimento delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati da CICERO al registro di settore

A partire dal 1° gennaio 2026 i membri di CICERO saranno trasferiti nel registro di settore senza ulteriori esami di abilitazione, a condizione che fino al 31 dicembre 2025 abbiano continuato ad adempiere l'obbligo di formazione continua in CICERO. La data di riferimento è il 31 dicembre 2025.

A.2.4 Riconoscimento di altri attestati equivalenti

Entro il periodo transitorio stabilito dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 90a capoverso 4 LSA, continueranno a essere riconosciuti dalla commissione d'esame gli altri attestati precedentemente dichiarati equivalenti all'esame per intermediaria/o assicurativa/o AFA. L'elenco dei titoli equivalenti pubblicato dalla FINMA è valido fino al 31 dicembre 2025.

A.2.5 Prova della formazione continua per intermediarie e intermediari assicurativi abilitati

A partire dal 1° gennaio 2024 e fino alla scadenza del termine transitorio di legge di cui all'articolo 216c capoverso 7 OS, le intermediarie e gli intermediari assicurativi abilitati possono adempiere il proprio obbligo di formazione continua nell'ambito del sistema CICERO o fornendo la prova di un'attività di apprendimento documentata. Questa regola vale anche per le intermediarie e gli intermediari assicurativi registrati dalla FINMA secondo il principio del grandfathering e che non erano precedentemente membri di CICERO.